

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6165 del 17/11/2017
Oggetto	PROCEDIMENTO FC07A0071. CAMBIO TITOLARITA' E RINNOVO CONCESSIONE _ S.G.S S.R.L. _ DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL FIUME BIDENTE IN LOC. SAN COLOMBANO DEL COMUNE DI MELDOLA (FC) PER USO INDUSTRIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6368 del 16/11/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

DATO ATTO

- che con domanda PG.2015.0850907 del 26 novembre 2015, la Soc. ROMAGNA CAVE S.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal fiume Bidente, in località San Colombano del Comune di Meldola (FC), per uso industriale (lavaggio e trasformazione degli inerti) con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 (prat. n. FC07A0071).
- che in data 21 marzo 2016 con Atto Notarile, ROMAGNA CAVE S.r.l. concede in Affitto a

decorrere dal 29 febbraio 2016, a CAVA CENERINA S.r.l, il Ramo di Azienda identificato nell'impianto di frantumazione ivi compreso il fabbricato pertinenziale e il terreno ove insiste l'impianto stesso;

- che con istanza presentata in data 06 aprile 2016 e assunta a prot. n. PG.2016.0251630, il Sig. Stefano Minghetti in qualità di Legale Rappresentante della Soc. CAVA CENERINA S.r.l. - P.IVA 04254400403, con sede in via Paternò, 44 a Cesena (FO), ha chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica, rilasciata con Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 - prat. n. FC07A0071 - per affitto di ramo d'azienda.

PRESO ATTO

- che il Tribunale di Forlì con decreto N.R.G. 13/2016, ha disposto una procedura competitiva a seguito della quale il Giudice Delegato in data 30.11.2016 con provvedimento cron. 2360, C.P. 13/16 ha dichiarato Aggiudicatario del ramo di azienda la Soc. S.G.S. S.r.l con sede legale a Forlì - Fraz. Magliano in via Maglianella 23/B - P.IVA 00171300395;

- che in data 20 dicembre 2016 con Atto Notarile, ROMAGNA CAVE S.r.l. concede in Affitto, a S.G.S. S.r.l, il Ramo di Azienda identificato nell'impianto di frantumazione ivi compreso il fabbricato pertinenziale e il terreno ove insiste l'impianto stesso, con durata del contratto prevista dal 20 dicembre 2016 al 28 febbraio 2021;

- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà PGDG.2017.0003894 del 12.04.2017 il Sig. Minghetti Stefano, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Cava Cenerina S.r.l, rinuncia alla richiesta di subentro alla concessione n. 3534 del 02.04.2008 a seguito della risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda conseguente alla mancata partecipazione e aggiudicazione della procedura competitiva (provvedimento cron. 2360, C.P. 13/16);

- con istanza presentata in data 19 aprile 2017, assunta a prot. n. PGDG/2017.0004174, il Sig. Riminucci Alessandro in qualità di Legale Rappresentante della Soc. S.G.S. S.r.l – P.IVA 00803300409, con sede in via Maglianella, 23/B - Fraz. Magliano, Forlì (FC) ha chiesto il subentro nella domanda di

rinnovo di Concessione rilasciata con Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 - prat. n. FC07A0071.

- che la Soc. CAVA CENERINA S.r.l ha ottemperato agli obblighi amministrativi derivanti dalla richiesta di subentro compresa la corresponsione del canone per l'anno 2016 e ha rinunciato a suddetta richiesta;

ACCERTATO

- che la Soc. ROMAGNA CAVE S.r.l. ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese d'istruttoria, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- che la Soc. S.G.S. S.r.l. ha versato in data 16.06.17 l'importo pari a € 2.071,67 relativo al canone di concessione 2017;

- che i pagamenti per le annualità precedenti risultano regolarmente versati;

- che la Soc. S.G.S. S.r.l. ha versato l'importo relativo al deposito cauzionale per un importo corrispondente ad una annualità del canone pari a € 2.071,67, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

DATO ATTO altresì che la precedente cauzione, pari a € 2.582,29 (Lire 5.500.000) versata in data 17.09.1996 a favore della Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, può essere svincolata in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state regolarmente adempiute.

CONSIDERATO

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art. 152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso industriale.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel Disciplinare allegato e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di prendere atto della rinuncia alla richiesta di subentro alla titolarità nella concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Bidente in località San Colombano del comune di Meldola (FC) - Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 - prat. n. FC07A0071, riconosciuta alla Soc. Cava Cenerina S.r.l - P.IVA 04254400403 con archiviazione del relativo procedimento;
2. di assentire il cambio di titolarità alla Soc. S.G.S. S.r.l - P.IVA 00803300409, con sede in via Maglianella, 23/B - Fraz. Magliano, Forlì (FC), relativamente alla concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Bidente come da Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 - prat. n. FC07A0071 - in località San Colombano del comune di Meldola (FC), per uso industriale (lavaggio e trasformazione degli inerti);
3. di assentire alla Soc. S.G.S. S.r.l - P.IVA 00803300409 - con sede in via Maglianella, 23/B - Fraz. Magliano, Forlì (FC), la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, per derivazione di acqua pubblica dal fiume Bidente come da Determina n. 003534 del 02 aprile 2008 - prat. n. FC07A0071 - in località San Colombano del comune di Meldola (FC), per uso industriale (lavaggio e trasformazione degli inerti);
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2026;
5. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente Atto che riprende il Disciplinare di cui alla Determina n. 3534 del 02.04.2008 con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
6. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2017 è pari a euro € 2.071,67 e risulta già regolarmente versato;

7. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
- i canoni annuali successivi all'anno 2017 andranno regolarizzati tramite bonifico bancario o c/c postale alle seguenti coordinate: Regione Emilia Romagna – IBAN IT10C0760102400001018766285 oppure c/c postale 1018766285;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

8. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

9. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la

mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

10. di notificare il presente atto tramite PEC alla Soc. concessionaria S.G.S. S.r.l.;
11. di notificare il presente atto tramite PEC alla Soc. rinunciataria CAVA CENERINA S.r.l.;
12. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del Disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
16. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
17. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente, per uso industriale, richiesta dalla Soc. ROMAGNA CAVE S.r.l. - P.IVA 02079700403, con istanza protocollata agli atti in data 27.11.2015 n. PG.2015.0850907 a cui è subentrata per cambio di titolarità la Soc. S.G.S. S.r.l - P.IVA 00803300409, con sede in via Maglianella, 23/B - Fraz. Magliano, Forlì (FC) con istanza protocollata agli atti in data 19.04.2017 n. PG2017.4174, pratica nr. FC07A0071.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene mediante opera fissa costituita da elettropompa tipo Ansaldo PUM 400 della potenza di CV 40 (kw 29,44) avente una portata massima di l/s 57,00 e media di l/s 45,00.
2. L'opera di prelievo dal fiume Bidente [cod. 11020101020000 - 3 - ER] è situata in località San Colombano, via Vicinale Cà Baccagli, del comune di Meldola (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.60, mappale n. 54, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32 x=745.523, y=887.593.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata è destinata ad uso industriale e precisamente per il lavaggio e la trasformazione degli inerti per un consumo annuo stimato pari a mc 15.000 in quanto l'impianto di frantumazione attualmente in uso è stato messo in funzione nel 2006 ed ha un sistema di riutilizzo dell'acqua di lavaggio.
2. Il prelievo di risorsa idrica - da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale - dovrà

essere esercitato con le seguenti modalità: per n. 220 giornate lavorative nell'arco dell'anno e per alcune ore al giorno.

ARTICOLO 3

DEFLUSSO MINIMO VITALE (D.M.V.)

1. Il concessionario deve garantire costantemente, nel fiume immediatamente a valle del punto prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a **mc/s 0,46 in estate e mc/s 0,63 in inverno** individuata quale "deflusso minimo vitale" (DVM) ai sensi del DGR 2067/2015. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga comunicato o pubblicizzato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.
3. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque sia tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.
4. Ogni variazione relativa all'opera di prelievo (modifica della pompa o della destinazione d'uso dell'acqua derivata) dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno .
5. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
6. Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del fiume Bidente, a valle dell'opera di presa e a sospendere il prelievo ogniqualvolta accerti o venga accertato dall'autorità preposta che tali portate sono inferiori al valore del DMV;
7. Il valore del DMV potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal P.T.A. per il corso d'acqua interessato, senza

che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa e/o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto e nelle immediate vicinanze, un **Cartello Identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

3. Stato delle opere - Le opere di prelievo, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione, è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Saranno eseguite o mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per

attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dell'ambiente e del suolo in genere sia per il buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione concessa, anche se la necessità di tali opere venga accerta in seguito.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Nell'esercizio del prelievo da fiume Bidente è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del RD 25.07.1904. n° 523.

Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

4. Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

5. Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza - le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data
__/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi
in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.